

SERVIZIO NOVITA'

(a cura del dr. Luigi Barone)

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi – Reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 – Configurabilità – Esclusione - – Rilevanza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura – Sussistenza.

Con sentenza depositata il 5 settembre 2017, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno affermato che l'inosservanza delle prescrizioni generiche di <<vivere onestamente>> e <<rispettare le leggi>>, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale.

Sezioni unite, sentenza n. 40076/17, u.p. 27/04/2017, dep. 05/09/2017, Pres. G. Canzio, Rel. G. Fidelbo.